


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" – ARONA

LICEO: Classico – Scientifico – Scienze Applicate

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:





REGOLAMENTO SULL'USO DEI DISPOSITIVI PERSONALI A SCUOLA

BYOD - Bring Your Own Device

REVISIONE 1.0 - A.S. 2020-2021

Premesso che l'azione #6 (*Politiche attive per il BYOD*) del <u>Piano Nazionale della Scuola Digitale</u> promuove:

- la visione di una "classe digitale leggera" affinché ogni aula sia pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso delle nuove tecnologie;
- l'apertura della scuola digitale al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device) ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed integrato;
- lo sviluppo di apposite linee guida per l'utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device);

Considerato che il "Regolamento di Istituto" prevede specifiche infrazioni informatiche e per l'uso dei telefoni cellulari:

IIII KAZIONI IIII C	DRMATICHE E USO TELEFONI CELLULARI
Art. 7	L'infrazione commessa per via informatica (siti vari, Face-Book, forum e assimilati) ai danni dell'istituzione scolastica nel suo complesso o di chi vi appartenga a vario titolo (Dirigente Scolastico, DSGA, personale docente e non-docente, studenti, genitori rientra tra le ipotesi di cui al presente Regolamento e come tale viene trattata pe quanto riguarda le conseguenze disciplinari, ferma restando anche la possibilità di adire le consuete vie legali.
Art. 8	Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3, ch devono essere tenuti spenti e riposti in cartella durante le lezioni o durante l'orari scolastico. La trasgressione deve essere segnalata dal Docente sul Registro di Classe e su Libretto Personale e, rientrando tra le infrazioni di cui al presente Regolamento, com tale viene trattata per quanto riguarda le conseguenze disciplinari. Ai docenti e al personale che entra in contatto con gli allievi è altresì vietato l'uso de telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni (C.M. 25 agosto 1998, n. 362).

Visto il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", GDPR 679/2016

Visti gli artt. 3 e 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Viene redatto il seguente regolamento.

Art. 1 RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

Ogni studente è responsabile personalmente della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.

La scuola non è responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento dei dispositivi. Essi non dovranno essere lasciati a scuola oltre l'orario delle lezioni.

Non è ammesso ricaricare i dispositivi all'interno dell'edifico scolastico; a tale scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" – ARONA

LICEO: Classico – Scientifico – Scienze Applicate



Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo



Art. 2 Dispositivi ammessi e modalità di utilizzo

I dispositivi mobili ammessi a scuola sono i seguenti: computer portatile, tablet, e-reader, smartphone.

L'uso del dispositivo è consentito esclusivamente per scopi didattici ed è subordinato al consenso esplicito del docente.

Art. 3 Dispositivi non ammessi e limitazioni d'uso

E' vietato agli studenti l'utilizzo di dispositivi di registrazione audio, video e fotocamere (inclusi dispositivi che ne integrano le funzioni) senza il permesso del docente ed il consenso dei soggetti coinvolti nelle riprese. Anche le registrazioni audio, video e/o fotografiche di attività didattiche svolte in classe, nei laboratori, o nel corso di altre attività organizzate dalla scuola (ad esempio viaggi di istruzione, visite aziendali ...) possono essere effettuate solo previo consenso esplicito del docente e dei soggetti coinvolti; tali registrazioni non potranno essere diffuse al di fuori della scuola senza l'autorizzazione degli interessati, del dirigente o dei docenti delegati.

Alla scuola è consentito l'utilizzo di registrazioni audio, video e fotografiche effettuate nel corso delle attività didattiche all'interno ed all'esterno dei locali della scuola (ad esempio viaggi di istruzione, laboratori, partecipazione a progetti, mostre) salva esplicita richiesta contraria degli interessati e fatta salva in ogni caso la tutela della dignità della persona ripresa.

Art. 4 Doveri degli insegnanti

È compito dei docenti sorvegliare l'attività degli alunni; in caso di apertura di siti internet non sicuri i docenti sono tenuti a gestire tempestivamente la chiusura ed a segnalare la vicenda ai componenti del Team per l'Innovazione Digitale al fine di garantire la sicurezza dei dati.

Art. 5 DIRITTO DI ISPEZIONE E SANZIONI

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività effettuate dagli studenti sui dispositivi e di accedere, controllare, copiare, raccogliere cancellare ogni comunicazione elettronica o file rivelandone il contenuto anche a soggetti per legge autorizzati ad accedervi.

Nei casi di violazione del regolamento ed in particolare nei casi di riprese o di registrazioni non autorizzate i docenti potranno ritirare i dispositivi degli studenti, visionare i materiali registrati e consegnare i dispositivi ai genitori.

Sono soggette a sanzione anche le violazioni commesse fuori dall'ambiente scolastico qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 4, lettera d, del Regolamento di disciplina dell'Istituto.